



COMUNE DI LAJATICO

PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 4 DEL 04/06/2019

OGGETTO:REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SULLA STRADA COMUNALE DI SPEDALETTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la strada comunale di Spedaletto ha uno sviluppo di circa 1000 metri, una carreggiata in alcuni tratti di larghezza inferiore a 5 metri, un piano stradale in ghiaia ed è posta all'interno di un'area di grande rilevanza paesaggistica sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con Decreto ministeriale e collega la SRT 439 con la SRT 439 DIR, quindi utilizzata come "scorciatoia" per il collegamento tra i comuni della provincia di Firenze ed il mare (Cecina);

Considerato che la notevole mole di transito sulla strada in oggetto determina una situazione di pericolo sia per le ridotte dimensioni della carreggiata sia per le non ottime condizioni del ponte sul Torrente Ragone, già oggetto di un provvedimento per limitarne il transito ai veicoli di peso superiore a 5 t., oltre che creare un sollevamento di polveri non compatibile con il valore paesaggistico dell'area;

Acquisita la volontà dell'Amministrazione Comunale;

Sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Visto il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 ed in particolare gli artt. 5, 6 e 7;

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover vietare il transito a tutti i veicoli sulla strada comunale di Spedaletto, eccetto i residenti in detta strada, i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e gli aventi diritto per il raggiungimento delle proprietà servite da detta strada;

Visto l'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con riferimento al Decreto del Sindaco n. 1 in data 21.05.2019 con il quale vengono nominati i Responsabili dei Settori;

ORDINA

- 1) L'istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO" sulla strada Comunale di Spedaletto, eccetto i residenti in detta strada, i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e gli aventi diritto per il raggiungimento delle proprietà servite dalla stessa strada, con decorrenza dalle ore 00:00 del giorno 15 giugno 2019.
- 2) Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi di Legge.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

- 4) Di trasmettere la presente Ordinanza al Comando Polizia Locale Parco AltaValdera ed alla locale Stazione Carabinieri Terricciola.
- 5) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.
- 6) Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Lajatico, 04/06/2019

IL RESPONSABILE
Giannelli Massimo / ArubaPEC S.p.A.